

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002**

che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 4343]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/885/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme europee che dettano le specificazioni tecniche particolareggiate relative alla costruzione, all'impiego e alle condizioni di trasporto dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose per ferrovia non sono state ancora aggiunte agli allegati A e B della direttiva 96/49/CE poiché i lavori di normalizzazione del CEN in materia non sono ancora terminati.
- (2) È pertanto necessario rinviare le date di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE, a decorrere dalle quali i suddetti fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE.
- (3) È quindi opportuno modificare la direttiva 96/49/CE di conseguenza.
- (4) Per garantire la certezza del diritto la presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni della presente direttiva, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

Le date del 30 giugno e del 1° luglio 2003 devono essere prorogate per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non siano state inseriti nell'allegato riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee.»

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42.